

TESTO APPROVATO

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI REFERENDUM COMUNALI.

Art. 1

MATERIE OGGETTO DEL REFERENDUM

1. Sulle materie di esclusiva competenza del Consiglio comunale, previste dall'art. 19 dello Statuto, è ammesso referendum consultivo o abrogativo al quale hanno diritto di partecipare tutti i cittadini italiani e comunitari iscritti nelle liste elettorali del comune di Ancona, risultanti dall'ultima revisione.
2. La votazione per il referendum si svolge a suffragio universale con voto diretto, libero e segreto.
3. Ai fini del presente regolamento si intende per "i referendum" il referendum consultivo o abrogativo.

Art. 2

EFFETTUAZIONE DEI REFERENDUM

Ogni anno può aver luogo una sola consultazione referendaria in una delle domeniche comprese nei periodi tra il 15 aprile ed il 15 giugno o tra il 15 settembre ed il 15 novembre.

Art. 3

SVOLGIMENTO DI PIÙ REFERENDUM

1. Non è ammessa, in un anno, più di una tornata elettorale e su non più di quattro quesiti referendari. Le consultazioni promosse dal Consiglio Comunale non concorrono a determinare il numero massimo dei quesiti referendari ammissibili in un anno.
2. Se sono state presentate più richieste, si tiene conto dell'ordine di presentazione delle stesse da parte dei promotori ed i quesiti referendari eccedenti vengono differiti all'anno successivo.
3. Qualora contemporaneamente debbano svolgersi più referendum, all'elettore vengono consegnate più schede di diverso colore; in tal caso l'ufficio di sezione osserva per lo scrutinio l'ordine di priorità delle richieste di referendum.
4. L'abbinamento dei referendum con altre operazioni di voto è possibile ad esclusione di consultazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali ai sensi di legge e dell'art. 19 co. 7 dello Statuto.

Art. 4

POTERE DI INIZIATIVA REFERENDARIA

1. I referendum sono promossi ai sensi di legge e dello Statuto:
2. I referendum sono indetti dal Sindaco:
 - ◆ su iniziativa del Consiglio Comunale, assunta a maggioranza di almeno due terzi dei componenti;
 - ◆ su richiesta di un numero di residenti nel Comune, pari al 5% dei cittadini che risultino iscritti nelle liste elettorali al momento dell'inizio della raccolta delle firme con riferimento all'ultima revisione.

Art. 5

COMITATO PROMOTORE

1. La proposta di referendum deve essere accompagnata da almeno 40 (quaranta) firme autenticate di elettori del Comune di Ancona.

2. I sottoscrittori della proposta costituiscono a tutti gli effetti il Comitato Promotore.

ART. 6 PROCEDURA PER LA PROMOZIONE DEL REFERENDUM

1. Il comitato promotore deve presentare proposta scritta al Sindaco che, tramite la Segreteria Generale, ne dà atto con verbale di cui viene rilasciata copia e che è tenuto a trasmettere, entro 24 ore, al Presidente della Commissione consiliare.
2. La proposta deve indicare l'oggetto del quesito che si intende sottoporre a referendum, formulato in termini sintetici e chiari ed in modo che la risposta positiva o negativa non dia luogo a dubbi di sorta.
3. Nella proposta vanno altresì indicati il nome, il domicilio, e gli eventuali ulteriori recapiti postali e telefonici di un coordinatore, che è uno dei promotori stessi, al quale viene attribuita la funzione di rappresentare il Comitato promotore agli effetti del presente regolamento. Di tale indicazione è dato conto nel verbale di cui al comma 1.
4. Alla proposta di cui ai commi precedenti devono essere allegati il certificato di iscrizione nelle liste elettorali del Comune dei promotori, nonché una sintetica relazione enunciatrice i motivi della richiesta referendaria.

Art. 7 PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALL'ISTITUTO REFERENDARIO

Al fine di garantire la massima partecipazione dei cittadini all'istituto referendario, si esclude che una stessa persona, in qualità di componente di un comitato promotore, avanzi più di una proposta di referendum in uno stesso anno.

Art. 8 REFERENDUM PROMOSSO DAL CONSIGLIO COMUNALE

1. Al fine di promuovere la proposta di referendum il Consiglio Comunale deve adottare apposita deliberazione con gli stessi requisiti di cui all'art. 6, 2° comma, assunta a maggioranza di almeno due terzi dei consiglieri.
2. Con la stessa deliberazione il Consiglio procede alla designazione di una delegazione composta da 5 (cinque) componenti che svolge le funzioni e i compiti di comitato promotore agli effetti del presente regolamento.
3. Hanno facoltà di presentare la proposta di deliberazione di cui al comma 1, 10 (dieci) consiglieri comunali.
4. La deliberazione del Consiglio Comunale di proposta del referendum viene sottoposta all'esame di ammissibilità della Commissione consiliare nei termini e con le modalità di cui agli articoli successivi.

Art. 9 COMMISSIONE PER L'AMMISSIBILITÀ DEL REFERENDUM

1. Sull'ammissibilità del referendum si pronuncia entro 15 giorni dalla presentazione, a maggioranza assoluta dei componenti, apposita commissione consiliare composta da:
 - Presidente del Consiglio Comunale;
 - Consigliere comunale di maggioranza
 - Consigliere comunale di minoranza
2. La Commissione in prima convocazione non può assumere decisioni se non intervengono tutti i componenti.
3. Nella riunione di seconda convocazione, che deve aver luogo in un giorno diverso da quello in cui fu convocata la prima, le decisioni sono valide purché intervengano almeno due

componenti di cui uno deve essere comunque il Presidente. In quest'unica circostanza in caso di parità prevale il voto del Presidente.

4. Se entro i 15 giorni di cui al primo comma e dopo due convocazioni andate deserte la Commissione non si riunisce validamente, decide il Presidente.
5. Le decisioni della Commissione e, in via sostitutiva del Presidente, sono verbalizzate, comunicate al Sindaco che ne informa il Consiglio Comunale, notificate al Comitato Promotore, tramite la Segreteria Generale.
6. Come previsto dall'art. 19 comma quarto dello Statuto in caso di esito negativo dell'esame, congruamente motivato, da parte della Commissione il Presidente del Consiglio lo comunica al Sindaco che respinge la richiesta con apposito provvedimento.
7. Funge da segretario della Commissione il Segretario Generale.
8. Per quanto attiene all'eventuale compenso ai componenti si rinvia alla deliberazione di istituzione della Commissione.

Art. 10

COMPITI DELLA COMMISSIONE

1. La commissione, nell'esaminare l'ammissibilità della proposta di referendum, si attiene ai seguenti criteri:
 - a. verifica che il referendum non riguardi materie per le quali non è ammesso ai sensi delle norme statutarie;
 - b. verifica che il quesito sia formulato in modo chiaro ed univoco, non suscettibile di interpretazioni difformi, al fine di garantire la consapevole scelta degli elettori;
 - c. propone la concentrazione delle richieste referendarie che dovessero presentare uniformità o analogia di materia.
2. La commissione, quando l'oggetto del quesito sia ritenuto non chiaro ed univoco, tale da non poter essere ammesso a referendum, tiene, prima di pronunciarsi in merito, un'udienza con una delegazione del comitato promotore composta da non oltre 5 membri tra cui il coordinatore, che ha facoltà di agire in nome e per conto del comitato stesso, anche per quanto inerisce all'eventuale concentrazione di più richieste referendarie di cui al punto c) del comma precedente.
3. La stessa Commissione può essere chiamata anche ad esprimersi in via preventiva sulla formulazione dei quesiti e sull'attinenza degli stessi alle materie suscettibili di consultazione referendaria, senza pregiudizio per la valutazione definitiva circa la sussistenza di tutti gli altri elementi richiesti dallo Statuto e dalle norme regolamentari.

Art. 11

RACCOLTA DELLE FIRME

1. Dal giorno successivo alla data di notifica delle decisioni della Commissione consiliare ed entro il termine massimo perentorio di 180 giorni da tale data, i cittadini possono sottoscrivere la proposta su appositi moduli, nei luoghi deputati e secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
2. Per la raccolta delle firme devono essere usati moduli formato bollo, sui quali deve essere esattamente riportato a cura del Comitato promotore il testo del quesito dichiarato ammissibile dalla Commissione consiliare.
3. I moduli devono essere consegnati dal Comitato promotore alla Segreteria Generale del Comune per la vidimazione da effettuarsi entro due giorni dalla presentazione.
4. L'elettore appone la propria firma sul modulo di cui al comma 2; accanto alla firma devono essere indicati per esteso: nome, cognome, luogo e data di nascita e di residenza.

Art. 12

AUTENTICAZIONE DELLE FIRME

1. Le firme devono essere autenticate dai soggetti di cui all'art. 14 della L. 21.3.1990 n. 53 e successive modifiche ed integrazioni .

2. L'autenticazione è redatta di seguito alla sottoscrizione e il pubblico ufficiale che autentica attesta che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità del sottoscrittore indicando le modalità di identificazione, la data ed il luogo di autenticazione, il proprio nome, cognome e la qualifica rivestita, nonché apponendo la propria firma e il timbro dell'Ufficio.

3. L'autenticazione può essere anche collettiva, foglio per foglio: in questo caso, oltre alla data, deve indicare il numero di firme contenute nel foglio.

4. Il pubblico ufficiale che procede alle autenticazioni dà atto della manifestazione di volontà del cittadino analfabeta o comunque impedito di apporre la propria firma.

5. Alla richiesta di referendum debbono essere allegati i certificati, anche collettivi, che attestano l'iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali del Comune di Ancona. Il Sindaco deve rilasciare tale certificati entro 48 ore dalla relativa richiesta.

6. Il personale del Comune, incaricato dal Sindaco ai sensi dell'art. 14 della legge 21.3.1990 n. 53 e successive modifiche e integrazioni può essere impiegato per la raccolta e l'autenticazione delle firme al di fuori degli uffici comunali, nel rispetto dei normali orari e, ove occorra, degli orari di lavoro straordinari consentiti dalla legge.

7. L'autentica delle firme effettuata da Amministratori, Consiglieri, Segretario Comunale e funzionari autorizzati dal Sindaco è esente da spese.

ART. 13

CONSEGNA E DEPOSITO DEI MODULI

1. Entro i dieci giorni successivi alla scadenza di cui all'art.11 1° comma, il comitato promotore consegna i moduli contenenti le firme e i certificati elettorali dei sottoscrittori al Sindaco per la convocazione della Commissione Elettorale Comunale.
2. Del deposito dei plichi viene rilasciata ricevuta.

Art. 14

PARERE DELLA COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE

SULL'AMMISSIBILITÀ TECNICA DEI REFERENDUM

1. La Commissione Elettorale Comunale entro i dieci giorni successivi deve esprimere parere sull'ammissibilità tecnica del referendum dopo aver:
 - a) verificato che ogni firma sia stata autenticata;
 - b) depennato i nominativi per i quali non ricorrono le condizioni di cui al precedente punto a) e che siano presenti più di una volta;
 - c) verificato che il numero delle firme valide sia non inferiore a quelle richieste dallo Statuto.
2. Le decisioni della Commissione Elettorale Comunale sono notificate al Comitato Promotore.
3. Avverso le decisioni della Commissione Elettorale Comunale è ammesso ricorso alla Commissione Elettorale Circondariale nel termine di gg. 10 dalla data di notifica al Comitato Promotore.
4. La Commissione Circondariale, acquisiti gli atti, decide sui ricorsi nel termine di gg. 10 dalla loro ricezione. La decisione è insindacabile e viene comunicata al Sindaco.

Art. 15

INDIZIONE DEI REFERENDUM

1. Entro gg.10 dalla data di approvazione del bilancio il Sindaco con proprio provvedimento indice la consultazione referendaria per i quesiti per i quali sono state ultimate le formalità previste entro il 31 dicembre dell'anno precedente e sia stata prevista nel bilancio la copertura finanziaria per le relative spese;
2. Qualora la Commissione Elettorale Comunale e/o Circondariale si siano pronunciate per la non ammissibilità, il Sindaco, con proprio provvedimento, respinge la richiesta, lo notifica al Comitato Promotore e ne informa il Consiglio Comunale.
3. Il Sindaco comunica l'indizione dei referendum mediante affissione del decreto all'Albo Pretorio e mediante manifesti da affiggersi gg. 30 prima della data del referendum.

Art. 16

SOSPENSIONE E RINVIO DEL REFERENDUM

1. Ai sensi del comma 7 dell'art. 19 dello Statuto in caso di consultazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali le operazioni relative ai referendum vengono sospese e rinviate ad una domenica compresa tra il 15 settembre ed il 15 novembre.
2. Della sospensione dei referendum il Sindaco informa la cittadinanza con pubblici manifesti.

Art. 17

SOSPENSIONE DEL REFERENDUM PER SCIoglimento ANTICIPATO DEL CONSIGLIO COMUNALE.

1. I referendum sono sospesi qualora dopo la loro indizione si verifichi lo scioglimento anticipato del Consiglio Comunale.
2. In tale caso il procedimento di attuazione dell'iter referendario riprenderà il suo corso a partire dal novantesimo giorno successivo alla data di elezione del Sindaco.

Art. 18

ACCOGLIMENTO DI QUESITO REFERENDARIO

1. La consultazione referendaria abrogativa non ha luogo se, prima dell'indizione, il Consiglio Comunale accoglie, con proprio provvedimento, il quesito oggetto del referendum, dandovi attuazione.
2. Il Sindaco dà comunicazione alla cittadinanza del provvedimento adottato.

Art. 19

DECISIONI SU ARGOMENTI OGGETTO DI REFERENDUM

1. Se prima dell'indizione dei referendum il Consiglio Comunale interviene con una nuova deliberazione sulla materia oggetto della proposta referendaria la proposta di referendum è nuovamente sottoposta al giudizio di ammissibilità da parte della Commissione consiliare.
2. Parimenti nessun altro Organo dell'Amministrazione Comunale può assumere decisioni sulle stesse materie.

Art. 20

COSTITUZIONE DELL'UFFICIO ELETTORALE COMUNALE.

1. Entro dieci giorni dalla data di indizione dei referendum viene costituito con deliberazione della Giunta Municipale l'Ufficio Elettorale Comunale per il Referendum che ha il compito di provvedere al coordinamento e all'organizzazione di tutte le operazioni referendarie.

2. L'Ufficio Elettorale Comunale per il Referendum si avvale degli uffici comunali per quanto di rispettiva competenza per gli adempimenti connessi allo svolgimento della consultazione referendaria.

Art. 21

SVOLGIMENTO DELLE CONSULTAZIONI REFERENDARIE

1. La ripartizione del territorio in sezioni elettorali e la scelta dei luoghi di riunione è quella deliberata dalla Commissione Elettorale Comunale in apposita riunione da tenersi entro gg. 15 dalla data di indizione del referendum in cui vengono stabilite le eventuali modalità di comunicazione agli elettori per l'indicazione del seggio dove possono esercitare il diritto di voto. In ogni caso l'organizzazione dei seggi elettorali previsti all'interno dei plessi scolastici deve essere effettuata d'intesa con l'Autorità scolastica in modo da assicurare la continuità didattica.
2. Ciascun ufficio di sezione per il referendum è composto dal Presidente e da due scrutatori di cui a scelta del Presidente uno assume le funzioni di vice presidente e un altro di segretario.
3. Per la validità delle operazioni dell'Ufficio di sezione devono trovarsi sempre presenti almeno due membri dell'Ufficio stesso.
4. Tra il 25° e il 20° giorno antecedente la data fissata per la votazione la commissione elettorale comunale procede in pubblica adunanza, preceduta 3 giorni prima da apposito manifesto, al sorteggio per ogni sezione elettorale di n. 2 scrutatori e del Presidente e di un numero di ulteriori nominativi che concorreranno alla formazione di una graduatoria da cui attingere per ogni eventuale sostituzione, secondo l'ordine di estrazione, tutti compresi negli Albi previsti dalla legislazione vigente.
5. I Presidenti di seggio sono nominati e sostituiti dal Sindaco, in caso di impedimento, purché compresi nell'apposito albo.
6. Il Sindaco provvede a notificare l'atto di nomina a Presidenti e scrutatori.
7. Per quanto riguarda la liquidazione delle competenze previste per i componenti dei seggi elettorali si provvederà applicando le aliquote in vigore al momento delle operazioni referendarie.
8. Le operazioni di voto si intendono fissate dalle ore sette alle ore ventidue della domenica.

Art. 22

RAPPRESENTANTI PRESSO L'UFFICIO DI SEZIONE

1. Con dichiarazione scritta su carta libera ed autenticata ai sensi di legge, i promotori dei referendum nonché i partiti e i gruppi politici rappresentati in Consiglio Comunale hanno facoltà di designare un proprio rappresentante presso l'ufficio di ciascuna sezione.
2. L'atto di designazione dei rappresentanti presso gli uffici di sezione è presentato direttamente dagli interessati ai presidenti delle sezioni il sabato o la domenica mattina prima che abbiano inizio le operazioni di voto.
3. I rappresentanti hanno diritto di assistere a tutte le operazioni dell'ufficio di sezione elettorale.
4. I rappresentanti potranno esibire distintivi, bracciali o altro materiale atto a qualificare il loro ruolo, solo ed esclusivamente all'interno del seggio.

art. 23

PROPAGANDA ELETTORALE

1. I partiti o gruppi politici che siano rappresentati in Consiglio Comunale nonché i promotori di ciascun quesito referendario, questi ultimi considerati come gruppo unico, debbono rivolgere istanza al Sindaco entro e non oltre il 34° giorno antecedente la data della votazione per l'assegnazione di appositi spazi per l'affissione degli stampati, dei giornali murali od altri e dei manifesti di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 1 della legge 4 aprile 1956 n.212 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Le domande prodotte da partiti o gruppi politici presenti in Consiglio Comunale dovranno essere sottoscritte dai rispettivi segretari provinciali o, in mancanza, dai rispettivi organi centrali o anche da organi di partito a livello comunale, ove esistano. A tale scopo il Presidente del Consiglio Comunale fornirà in tempo utile l'elenco ufficiale. Le domande provenienti dai comitati promotori dovranno essere sottoscritte dal coordinatore del comitato. Le istanze potranno essere sottoscritte anche da persone delegate; in tal caso dovranno essere accompagnate da un apposito atto di delega. Nessuna autenticazione è richiesta per le sottoscrizioni delle domande o delle deleghe.
3. Entro il 30° giorno precedente quello fissato per la votazione il dirigente del Servizio Elettorale, con apposito provvedimento, è tenuto a stabilire in ogni centro abitato speciali spazi, da destinare, a mezzo di distinti tabelloni o riquadri, esclusivamente all'affissione di stampati, giornali murali od altra propaganda figurativa.
4. Le dimensioni di tali spazi saranno determinate dai seguenti criteri:
 - ◆ sezione di m. 2 di altezza e di m.1 di base da destinare a ciascun gruppo per la propaganda diretta; le dimensioni totali del riquadro o tabellone risulteranno dal numero delle sezioni da destinare ai richiedenti.
 - ◆ sezioni di m.1 di altezza e m.0,70 di base per ciascun gruppo per la propaganda indiretta; tali sezioni saranno in numero fisso di 22 e comprese in un unico riquadro o tabellone delle dimensioni di m.2 di altezza e m.8 di base.
5. Tra il 33° e il 30° giorno antecedente a quello fissato per la votazione con apposito provvedimento il Dirigente del Servizio Elettorale deve provvedere:
 - alla delimitazione e alla ripartizione degli spazi di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 1 della legge 212/1956;
 - alla assegnazione delle sezioni degli spazi di propaganda diretta seguendo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, su di una sola linea orizzontale a partire dal lato sinistro e proseguendo verso destra.
 - all'assegnazione delle sezioni degli spazi di propaganda indiretta seguendo il medesimo ordine cronologico di presentazione delle domande. Qualora il numero delle richieste di affissione non consenta di assegnare a ciascun richiedente uno spazio non inferiore a m.0,70 di base per m.1 di altezza si procederà ad accordi tra i vari richiedenti al fine di accorpate in gruppi le diverse richieste e considerare ciascuno dei gruppi stessi come un unico richiedente, sulla base di una distribuzione proporzionale mediante arrotondamenti all'unità superiore o inferiore a seconda dell'entità del resto. Nel caso gli accordi non vadano a buon fine si procederà all'assegnazione d'ufficio applicando lo stesso criterio dell'accorpamento.
6. Sono vietati gli scambi e le cessioni delle superfici assegnate.
7. Alla propaganda relativa allo svolgimento dei referendum si applicano, in quanto compatibili, le ulteriori disposizioni contenute nelle leggi vigenti e in particolare dalla legge 4 aprile 1956, n. 212 e nella legge 25.5.1970 n. 352 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 24

SVOLGIMENTO DELLA VOTAZIONE

1. Alle ore 16,00 del giorno che precede la votazione il Presidente costituisce l'Ufficio di Sezione chiamando a farne parte gli scrutatori.
2. Entro tale ora il Comune provvede all'invio delle schede, dei verbali, delle liste di sezione e di tutto il materiale necessario per la votazione e lo scrutinio.
3. Una volta costituito il seggio, il Presidente procede all'autenticazione delle schede mediante l'apposizione della firma da parte di uno scrutatore.
4. L'Ufficio di sezione si ricostituisce la mattina seguente alle ore 6.45. Delle operazioni di costituzione e ricostituzione del seggio è redatto a cura del segretario apposito verbale in duplice esemplare firmato da tutti i componenti del seggio.
5. Il modello della scheda di votazione, fornita dal Comune, per i referendum deve essere conforme a quello riprodotto nell'allegato A) al presente regolamento
6. Le operazioni di voto si intendono fissate dalle ore sette alle ore ventidue della domenica. Sono ammessi a votare gli elettori a quel momento presenti in sala.
7. Oltre agli elettori iscritti nelle liste della sezione possono essere ammessi a votare esclusivamente i componenti del seggio.
8. L'identificazione dell'elettore può avvenire mediante la presentazione della carta di identità o di un altro documento di identificazione rilasciato dalla Pubblica Amministrazione, purchè munito di fotografia. Per quanto riguarda l'identificazione dell'elettore sono valide le disposizioni previste dall'art. 57 del T.U. 30.3.1957 n. 361.

Art. 25
OPERAZIONI DI SCRUTINIO

1. Alla chiusura delle operazioni di voto, dopo aver accertato il numero dei votanti nella sezione e aver riposto in apposita busta le schede avanzate, autenticate e non, il Presidente procede alle operazioni di scrutinio che proseguono ad oltranza.
2. Di tutte le operazioni di scrutinio è redatto a cura del segretario apposito verbale firmato da tutti i componenti del seggio.
3. In caso di contemporaneo svolgimento di più Referendum si osserva per gli scrutini l'ordine di elencazione delle richieste sottoposte a votazione quale risulta dall'atto del Sindaco di indizione dei referendum.
4. Al termine delle operazioni di scrutinio tutti i voti debbono risultare assegnati. Il Presidente decide, insindacabilmente, in merito a voti contestati.
5. Successivamente il presidente di seggio procede alla formazione dei plichi contenenti rispettivamente a) le liste di sezione, le schede valide e le tabelle di scrutinio b) le schede nulle, le schede bianche e quelle contenenti voti nulli, c) il verbale delle operazioni di seggio e gli atti di designazione dei rappresentanti di seggio.
6. I plichi devono essere consegnati, dopo le operazioni di chiusura dello scrutinio, a cura dei presidenti stessi all'ufficio Economato del Comune.

Art. 26
CONVALIDA DEI RISULTATI

1. La Commissione Elettorale Circondariale, provvede, entro 48 ore dal ricevimento dei plichi di cui all'articolo precedente, sulla base dei verbali trasmessi dagli uffici di sezione:
 - all'accertamento del numero dei votanti verificando in tal modo il raggiungimento del quorum per la validità della consultazione previsto dall'art. 19 comma 8 dello Statuto;
 - all'accertamento della somma dei voti validi favorevoli e dei voti validi contrari;
 - alla redazione di apposito verbale contenente le operazioni suddette e riportante l'esito del referendum che viene inviato al Segretario Generale.
2. Le decisioni della Commissione Elettorale Circondariale sono insindacabili.

3. Alle operazioni di cui sopra può assistere il coordinatore del comitato promotore del referendum.

Art. 27

PROCLAMAZIONE DELL'ESITO DELLA CONSULTAZIONE

Dell'esito della consultazione referendaria il Sindaco dà pubblico avviso con i mezzi di comunicazione più idonei.

Art. 28

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE A SEGUITO DELL'ESITO REFERENDARIO

1. Nei referendum abrogativi, l'approvazione della proposta referendaria determina la caducazione dell'atto o delle parti di esso sottoposte a referendum, con effetto dal centottantesimo giorno successivo dalla proclamazione dell'esito del voto. Entro tale data il Consiglio Comunale è tenuto ad assumere gli eventuali provvedimenti necessari per regolamentare gli effetti del referendum ed eventualmente adottare la disciplina sostitutiva degli atti abrogati, in conformità all'orientamento scaturito dalla consultazione.
2. Nei referendum consultivi, il Consiglio Comunale adotta entro quattro mesi dalla proclamazione dell'esito della consultazione le determinazioni conseguenti, coerentemente alle indicazioni espresse dagli elettori.
3. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie dovrà essere adeguatamente motivato ed adottato a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Art. 29

DIVIETO DI SOTTOPORRE A REFERENDUM QUESITI GIÀ POSTI

1. Se il risultato del referendum è contrario al quesito posto, non può proporsi analoga richiesta di consultazione prima che siano trascorsi cinque anni.
2. E' invece fatto divieto di proporre analoghe richieste di referendum qualora la consultazione stessa venga dichiarata nulla per carenza del quorum di voti validi, ai sensi dell'art. 26;

Art. 30

NORMA DI RINVIO

Per tutto quanto non disciplinato dal presente regolamento in ordine alle procedure connesse alle operazioni elettorali si rinvia alle normative previste in materia dalle leggi nazionali, in quanto applicabili, che siano ritenute utili per la maggiore regolarità e speditezza dello svolgimento del referendum.

ART. 31

APPLICAZIONE DELLE NORME DEL PRESENTE REGOLAMENTO

Le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore il primo giorno del mese successivo a quello in cui è intervenuta la esecutività dell'atto.

